

ridotto (collar) compreso tra il 2% (floor) e il 4% (cap) annuo, l'investitore debba comunque ricevere almeno il 2% (come sta in effetti avvenendo) e non più del 4%.

GLI SCENARI DI PROBABILITÀ

«Uno dei nodi più rilevanti - spiega - nota Almalura centro studi giuridici,

una riunione di marzo, gennaio del 2 febbraio); lo scambio di lettere tra Abi e Consob (10 febbraio sul Sole e intervista televisiva del presidente Abi Patruelli favorevole agli «scenari probabilistici»); 17 febbraio nuova adesione alla proposta del Sole nella riunione del Comitato esecutivo Abi.

Sull'aumento di capitale da 1 miliardi, infine, potrebbero profilarsi rischi di riproposte simili a quelli vissuti dalla Popolare di Vicenza anche se c'è da dire che potrebbero scendere in campo il consorzio di garanzia (io banche, tra cui Intesa Sanpaolo) oppure il fondo Atlante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRADO DI RISCHIO

| | | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|------------|------|------------|
| MOLTO BASSO | BASSO | MEDIO-BASSO | MEDIO | MEDIO-ALTO | ALTO | MOLTO ALTO |
|-------------|-------|-------------|-------|------------|------|------------|

Per gli scenari probabilistici i calcoli fanno riferimento alla situazione di mercato corrente e non a quella relativa all'epoca dell'emissione.
(*) I risultati a scadenza degli scenari probabilistici non comprendono le cedole già pagate dai bond.

FONTE: elaborazioni Almalura su dati Bloomberg ed EuroTix

Nulla il derivato sul mutuo a tasso variabile

Anche la Corte d'appello di Torino condanna Bre per i costi occulti iniziali

Il derivato Interest rate swap (Irs) con costi impliciti occulti iniziali - stipulato a copertura di un mutuo a tasso variabile per l'acquisto della prima casa - è nullo per mancanza della causa concreta del contratto. Così ha stabilito la Corte d'Appello di Torino che, con sentenza numero 654 del 22 aprile 2016, ha confermato la sentenza del Tribunale di primo grado la quale nel 2014 aveva condannato Bre (Banca regionale europea, gruppo Ubi Banca che contattato ha ritenuto di non commentare), a restituire a una cliente tutte le "rate" prodotte dal derivato (si vedano «Plus24» del 5 maggio 2012 e dell'8 febbraio 2014). Ma facciamo un passo indietro.

LA VICENDA

Nel maggio del 2007 un'impiegata stipula un mutuo trentennale a tasso variabile di 175 mila euro per l'acquisto della prima casa. Banca

regionale europea, con la finalità di offrire copertura dal rischio di aumento del tasso d'interesse, le fa sottoscrivere contemporaneamente uno swap plain vanilla - il più semplice tra i derivati - in cui la cliente paga un tasso fisso del 4,72% e riceve dalla banca l'Euribor a sei mesi (nove anni fa attorno al 4% ma oggi sotto zero), con notevole bulllet (cioè fisso fino a scadenza) di 100 mila euro.

Poiché all'epoca il contratto produceva perdite per 10.793 euro, la risparmiatrice (assistita dall'avvocato Massimiliano Elia di Torino) chiama in giudizio Banca regionale europea facendo rilevare, tramite una perizia tecnica di parte, che al momento della stipula il contratto aveva costi impliciti non dichiarati alla cliente per 1.279 euro. Per la difesa, quindi, il contratto doveva considerarsi privo della causa concreta di copertura e di conseguenza nullo.

IL PRIMO GRADO

Il Tribunale di Torino (giudice Martinat), con sentenza del 17 gennaio 2014, ha accolto le domande dell'impiegata affermando che il contratto derivato con co-

sti impliciti iniziali non dichiarati alla cliente nonché privo dell'indicazione del mark to market e degli scenari probabilistici (su quest'ultimo punto si veda anche articolo in alto) è da considerarsi nullo per difetto di causa concreta. Il Tribunale torinese, nella motivazione, ha fatto ampi riferimenti alla sentenza della Corte d'Appello di Milano numero 3459 del 2013 (si vedano «Il Sole-24 Ore» e «Plus24» rispettivamente del 24 e 28 settembre 2013) che è stata la prima a sostenere l'essenzialità dell'indicazione degli scenari probabilistici ai fini della validità dei contratti derivati.

L'APPELLO

Banca regionale europea, non soddisfatta dell'esito del primo grado di giudizio, ha così proposto appello ma la Prima sezione civile della Corte piemontese (Presidenti Grimaldi; relatrice Mazzitelli) lo ha respinto, affermando che in un swap ciò che conta non è soltanto la causa astratta (lo scambio differenziale dei flussi, cioè delle "rate") ma anche quella concreta (ovvero la funzione concretamente svolta dal contratto).

LO SWAP SUL MUTUO CASA



SU «PLUS24» DELL'8 FEBBRAIO 2014

Oltre due anni fa abbiamo dato conto della sentenza di primo grado del Tribunale di Torino che ha dato ragione a una lettrice di «Plus24» che aveva contestato il derivato fatto stipulare dalla Banca regionale europea (gruppo Ubi Banca) sul mutuo a tasso variabile sulla prima casa. Anche in appello i giudici piemontesi hanno dato ragione all'impiegata.

I COSTI IMPLICITI

Secondo la Corte d'appello, la presenza di costi impliciti e occulti (perché mai dichiarati alla cliente) determina uno squilibrio iniziale che fa venire meno, fin dall'inizio, la causa in concreto del negozio giuridico. Il Collegio, poi, ha ribadito che è assai agevole e coincidente con regole di buon senso quello secondo cui la partenza dello swap deve essere paritaria, senza valori negativi già a monte a carico di una delle parti. Nonostante sia emerso inoltre che la cliente fosse consapevole di un collegamento tra mutuo e derivato, la Corte ha sottolineato che questo collegamento non era sussistente in via documentale. Infine, è stata respinta la domanda della Banca regionale europea di ridurre l'ammontare delle somme da restituire a causa di un presunto concorso di colpa della cliente.

L'impiegata, quindi, potrà trattenerne quanto già restituito dalla Banca regionale europea che è stata condannata anche alla rifusione della spesa legata per 3.600 euro.

FILO DIRETTO

Per capire di più inviate il vostro contratto derivato in formato Pdf all'indirizzo email: plus@ilssole24.com

marcello.frisoni@ilssole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA

7.5.2016

PROFESSIONISTI DEL RISPARMIO

DERIVATI E PRESTITI CHIARI

Alla Provincia di Chieti il primo round sugli swap

Il Tribunale di Milano condanna UniCredit, che «non condivide la sentenza», a restituire all'ente oltre un milione

Marcello Frisone

■ Sono nulli i contratti derivati nei quali non sono stati dichiarati dalla banca i costi impliciti applicati. Così il Tribunale di Milano (sentenza numero 6001 del 13 maggio scorso) ha motivato la condanna di UniCredit Bank Ag (banca tedesca del gruppo UniCredit) che dovrà restituire tutte le "rate" (per circa 1 milione e 140 mila euro) dei due derivati stipulati dalla Provincia di Chieti oltre dieci anni fa. Ma ripercorriamo la vicenda.

IDUE COLLAR SWAP

Il 9 gennaio 2006 la Provincia di Chieti sottoscrive due derivati con Unicredit Bank Ag. Si tratta di collar swap costruiti su Buoni ordinari

emessi dall'ente territoriale. In sostanza, con i derivati la Provincia ha bloccato l'oscillazione dell'Euribor a sei mesi (oggi a -0,155%) cui erano agganciati i Bop, all'interno di un range (il collar, appunto) compreso tra un livello minimo crescente nel tempo dal 2,40% al 3,50% e un massimo, anch'esso crescente nel tempo dal 4,50% al 5,50%. Insomma, l'ente rinuncia a pagare tassi bassi sui Bop in caso di discesa dell'Euribor ma si "protege" contro il rialzo dello stesso in caso di salita al di sopra dei livelli massimi dei derivati.

Dal 2009, a causa della discesa dell'Euribor, i derivati iniziano però a liquidare flussi negativi e presentano un mark to market (valore di mercato) negativo di oltre tre milioni. Per questo motivo, nel 2014, la Provincia (assistita dall'avvocato Duilio Manella e sul lato tecnico finanziario da Enzo Faro) cita in giudizio la banca.

LA SENTENZA

Il Tribunale di Milano (giudice Francesco Ferrari) ha accolto la domanda di nullità degli swap in quanto la banca ha nascosto al

cliente i costi impliciti. Il giudice meneghino ha ricordato che, pur essendo fisiologico che la banca applichi dei costi, è doveroso che essa li dichiari apertamente al cliente affinché su questi si formi l'accordo delle parti. Questi costi, incidendo sulla misura dell'alea (cioè il rischio), costituiscono un elemento essenziale del derivato con l'effetto che, in difetto di consenso negoziale sul punto, l'intero contratto va dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile.

così UNICREDIT

«La banca - fa sapere l'istituto di piazza Gae Aulenti - non condivide la decisione del Tribunale ed è fortemente convinta della correttezza del proprio operato. Si riserva pertanto di proporre appello».

* RIPRODUZIONE RISERVATA

FILO DIRETTO

Per capirne di più inviate il vostro contratto in formato Pdf all'indirizzo email: plus@ilssole24.com

No alle segnalazioni in «Centrale» per usura

A Padova risarcita un'azienda anche per anatocismo

■ Va risarcita l'azienda che è stata segnalata illegittimamente in Centrale rischi per conti correnti aperti prima della delibera Cicr del 2000 che regolava l'anatocismo (il pagamento degli interessi sugli interessi), mentre ai fini usura è stato ritenuto valido il metodo che include tutti i costi e le spese (commissione di massimo scoperto compresa) a prescindere dalle istruzioni di Banca d'Italia. È questa l'estrema sintesi della sentenza del 9 marzo 2016 con la quale il Tribunale di Padova, per la prima volta, collega gli effetti negativi prodotti in Centrale rischi dalla presenza sul conto corrente di usura e anatocismo.

I giudici veneti, per le segnalazioni illegittime in Centrale rischi (che hanno prodotto la revoca degli affidamenti presso gli altri istituti) e imputato di fatto l'espansione commerciale e produttiva della società, hanno condannato la banca a corrispondere all'azienda una cifra pari al doppio dell'indebitto subito da

anatocismo e usura. Il giudice ha anche riconosciuto il danno d'immagine ai soci e ai fideli usurai della società in quanto quest'ultimi hanno subito un parallelo deterioramento della loro posizione in Centrale rischi. In pratica, il giudice, in seguito alla rilevazione della presenza di usura e anatocismo sull'apertura di credito in conto corrente, ha evidenziato che la segnalazione dell'importo in Centrale rischi ha creato una distorsione sull'effettivo merito creditizio dell'azienda correntista. «Le imprese - consigliano dall'Ufficio studi e ricerche di Consob - dovrebbero tenere sempre sotto controllo la propria visura Centrale rischi poiché - oltre al caso della sentenza di Padova del 9 marzo scorso - dove il giudice ha riconosciuto un'illegittima segnalazione - possono esistere casi di errate segnalazioni degli istituti di credito tali da pregiudicare il merito creditizio dei soggetti segnalati. Si segnala - concludono da Consob - che la richiesta della visura in Centrale rischi è gratuita e può essere fatta via posta elettronica certificata con il modulo presente all'interno del sito della Banca d'Italia nella sezione servizi al cittadino».

marcellofrisone@ilssole24ore.com

* RIPRODUZIONE RISERVATA

PRESTITI CHIARI

«Contratti derivati finanziari camuffati da mutui e leasing»



INTERVISTA

Daniele Matteis

Avvocato

Pagina a cura di
Marcello Frisone

«I tribunali civili iniziano a essere molto spesso chiamati a decidere della validità di contratti di finanziamento, per lo più mutui o leasing, che contengono clausole che soltanto in apparenza disciplinano il tasso di interesse. Infatti, sotto le mentite spoglie della clausola che disciplina il tasso di interesse sono invece a loro volta accordi che rientrano nella tipolo-

Particolare pubblicato su «Plus24» del 14 febbraio scorso nel quale si è cercato di fare luce su un mutuo casa a tasso variabile pagato in euro ma il cui meccanismo legato al cambio euro/franco lo rende di fatto un derivato.

Perché si tratta di contratti che sono sotto mentite spoglie?

Perché mentre la funzione di una clausola che disciplina il tasso di interesse convenzionale è quella, ovvia, di remunerare il prestito, la funzione di un contratto derivato finanziario è invece quella di creare in capo a ciascun contraente un'alea razionale che è rapidamente presentata da un preciso rischio finanziario la cui distribuzione qualitativa (gli scenari probabilitistici) e la cui misura quantitativa (il mark to market) sono predefinite, appunto, inserisce il derivato finanziario dentro al mutuo o pure al leasing sotto le mentite spoglie della clausola sugli interessi. Ci sono banali opzioni floor oppure più sofisticate "quanto option" con doppia indicizzazione a tasso e valuta.

Quale norma viene violata?

vieta alla pubblica amministrazione di concludere derivati, anche impliciti.

Quindi che problemi creano?

Rispetto alla tipica clausola sugli interessi, che pone essenzialmente i problemi ben noti di forma e di determinabilità della misura, i derivati embedded pongono problemi delicati di ac-

cordo sul valore finanziario iniziale dei derivati e sugli scenari probabilistici.

Cloè?

Il cliente, in pratica, deve sottoscrivere e ricevere in copia un contratto che menzioni questi requisiti essenziali, pena la nullità del derivato finanziario. E se il derivato embedded è nullo, e rappresenta il corrispettivo del finanziamento, quest'ultimo diventa un prestito al tasso legale, con il diritto del cliente di ottenere la restituzione di tutte le somme versate in eccesso.

Si può "sconfinare" anche nell'usura?

Beh, un profilo delicato è rappresentato dall'usura probabile, che può integrare una ipotesi di usura originaria o, comunque, di usura in concreto.

Quando si verifica tutto ciò?

Per esempio, ciò accade se gli scenari probabilistici evidenziano che un mutuo - che al momento della conclusione prevedeva interessi sotto la soglia dell'usura - aveva il 90% di probabilità di superare quella soglia magari a partire dalla seconda rata. Poi-



Sul mutuo bancario indicizzato al franco spunta ora il derivato

PLUS 24

SU PLUS24 DEL 14 FEBBRAIO SCORSO

abbiamo messo in luce le criticità di un mutuo casa a tasso variabile pagato in euro ma il cui meccanismo legato al cambio euro/franco lo rende di fatto un derivato. Soltanto il "currency

Sull'usura non valgono le istruzioni di Bankitalia

Il Tribunale di Fermo condanna una banca a restituire 82mila euro

La formula matematica contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia in materia di usura non vincola il giudice chiamato a verificare il costo di un singolo finanziamento. Questo l'importante principio espresso dal Tribunale di Fermo che con un'ordinanza del 3 novembre scorso ha condannato una banca a restituire al cliente circa 82mila euro. Ma facciamo un passo indietro.

Nel 2012 un cliente ha fatto causa contro la propria banca sollevando diverse eccezioni, tra cui l'usuraietà dei tassi applicati ad alcuni finanziamenti collegati a un conto corrente. Con una Consulenza tecnica d'ufficio (Ctu) disposta dal tribunale, è stato accertato il superamento delle soglie d'usura con l'utilizzo di una formula diversa da quella indicata per fini statistici da Banca d'Italia e il giudice ha ribadito che non può essere condivisa